

Conduttore impianti termici di potenza superiore a 232 kW*

Normativa di riferimento

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, all’art. 287 (“Abilitazione alla conduzione”), così come modificato D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale, 16-24 luglio 2009, n. 250 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale) che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità di alcune parole e di tutto il comma 6, ha previsto che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione (comma 1). Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado (comma 3).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 4 del 19 gennaio 2011, nelle more dell’emanazione delle leggi regionali, ha ritenuto di individuare nelle Direzioni Provinciali del Lavoro (oggi Direzioni Territoriali) i soggetti deputati alla costituzione delle commissioni di esame.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in data 25 maggio 2011, le “Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici” (Rep. atti n. 11/69/CR8c/C9) che disciplinano i corsi di formazione finalizzati al conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici, ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 772 del 5 luglio 2016 e s.m.i., ha approvato la seguente scheda di qualificazione:

- **“Abilitazione all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici di potenza superiore a 232 kW, ai sensi dell'art. 287, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”.**

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.